

Roma, 20 maggio 2020

Circolare n. 176/2020

Oggetto: Calamità naturali - Emergenza Coronavirus - Decreto Rilancio - Disposizioni in materia di lavoro - D.L. 19.5.2020, n.34, su S.O. alla G.U. n. 128 del 19.5.2020

Dopo una settimana dall'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri è approdato in Gazzetta Ufficiale il *decreto Rilancio* (ex *decreto di Aprile*), un provvedimento da 55 miliardi di euro, con oltre 260 articoli che intervengono in maniera trasversale su diversi ambiti, da una parte rifinanziando alcune misure già previste dal decreto *Cura Italia* (DL n. 18/2020) e, dall'altra parte, introducendo nuovi interventi a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.

In particolare in materia di lavoro si segnalano le seguenti disposizioni.

Cassa integrazione guadagni ordinaria/CIGO e assegno ordinario/FIS (art. 68) - È stata prevista la possibilità per le imprese destinatarie degli ammortizzatori sociali disciplinati dal decreto *Cura Italia* di fruire delle prestazioni di integrazione salariale in oggetto per un periodo di ulteriori 9 settimane (in aggiunta alle 9 settimane già concesse in precedenza), di cui 5 utilizzabili sempre tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e le ulteriori 4 settimane utilizzabili tra l'1 settembre e il 31 ottobre 2020 previa presentazione di un'ulteriore richiesta, sempre utilizzando la causale "emergenza COVID-19".

Tali misure possono essere applicate a tutti i dipendenti, ad esclusione di quelli con qualifica di dirigente, in forza alla data del 25 marzo 2020.

Limitatamente all'assegno ordinario è stato reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura d'informazione, consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Si segnala che la domanda deve essere presentata non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ma entro il mese successivo. Limitatamente per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ricompresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 il termine di presentazione delle domande è fissato al prossimo 31 maggio. In caso di invio tardivo delle domande il trattamento sarà riconosciuto al massimo fino alla settimana prima la data di presentazione della stessa.

È stata inoltre colmata una lacuna in merito al riconoscimento degli assegni al nucleo familiare che ora, come già previsto per la cassa integrazione, sono riconosciuti anche ai beneficiari dell'assegno ordinario.

Cassa integrazione guadagni in deroga (artt. 70 e 71) - Anche per la cassa in deroga sono stati prorogati i termini di fruizione come sopra descritti. Nell'ambito della procedura per il riconoscimento della prestazione, è stato reintrodotta l'obbligo di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza da COVID-19; pertanto restano escluse dall'obbligo di accordo solo le imprese fino a 5 dipendenti. È stata introdotta una procedura semplificata che consente al datore di lavoro di presentare le domande di cassa in deroga direttamente all'INPS (la stessa procedura si applica anche per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto per CIGO e assegno).

Congedi parentali e bonus baby sitter (art. 72) - È stata prorogata fino al 31 luglio 2020 la possibilità per i genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni, o senza limiti di età per quelli con disabilità in situazione di gravità accertata, di fruire del congedo parentale al 50% del trattamento retributivo con copertura della contribuzione figurativa per un periodo massimo di 30 giorni. Resta ferma la possibilità di fruire dei giorni di congedo in maniera frazionata o continuativa e comunque alternativamente tra i due genitori, fermo restando l'obbligo di non superare la predetta soglia complessiva. In caso di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni i genitori hanno il diritto, per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle scuole, di astenersi dal lavoro senza percepire alcuna indennità e con diritto alla conservazione del posto.

In alternativa al congedo parentale resta confermata la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting (tra cui anche i centri estivi) il cui limite massimo complessivo è stato aumentato a 1.200 euro (in precedenza 600 euro).

Assistenza disabili (art. 73) – E' stato riconosciuto anche per i mesi di maggio e giugno 2020 il diritto di fruire di permessi retribuiti per ulteriori 12 giorni complessivi (in aggiunta ai 3 ordinari) ai sensi della legge n. 104/92 per l'assistenza di familiari con handicap grave.

Licenziamenti (art 80) - E' stato prorogato per i prossimi 3 mesi (fino al 17 agosto 2020) il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo nonché sospese le procedure di licenziamento già in corso. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro che dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo di revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Reddito di emergenza (art. 82) – E' stato introdotto per il mese di maggio il cosiddetto *Reddito di emergenza* destinato a sostenere i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza COVID-19, individuati secondo specifici requisiti (tra cui reddito familiare, ISEE e patrimonio mobiliare). Il Rem è erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari a 400 euro; le domande dovranno essere presentate allo stesso Istituto entro il mese di giugno 2020. Il Rem non è compatibile con altre misure previste a sostegno del reddito.

Lavoratori autonomi (art. 84) – E' stata riconosciuta anche per il mese di aprile in automatico l'indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti con partita IVA e ai collaboratori coordinati e continuativi, tutti iscritti all'INPS già beneficiari a marzo scorso della stessa indennità. Per il mese di maggio l'indennità sale a 1.000 euro ma solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame (19 maggio 2020). Inoltre, in caso di cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza Covid-19, per i mesi di aprile e maggio è stata riconosciuta l'indennità di 600 euro mensili ad alcune categorie di lavoratori specificatamente individuate (tra cui lavoratori occasionali).

Lavoro agile (art. 90) – E' stato previsto il diritto a svolgere attività lavorativa in *smart working* (lavoro agile) fino a tutto il mese di luglio 2020 per i genitori con figli minori di 14 anni, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito ed entrambi i genitori siano lavoratori.

NASPI e DISCOLL (art. 92) – E' stata prevista una proroga di due mesi dalla scadenza per le prestazioni *NASPI* (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e *DIS-COLL* (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) il cui periodo di fruizione termini tra l'1 marzo e il 30 aprile 2020; l'importo riconosciuto è pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Contratti a termine (art. 93) – E' stata prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a termine anche in assenza delle specifiche causali, in deroga alle disposizioni vigenti (d.lgvo n. 81/2015).

Misure a sostegno delle imprese per interventi di riduzione rischio contagio nei luoghi di lavoro (art. 95) – Sono state introdotte da parte dell'INAIL misure a sostegno dei datori di lavoro che eseguono interventi di riduzione del rischio contagio nei luoghi di lavoro attraverso ad esempio l'acquisto di apparecchiature per l'isolamento/distanziamento dei lavoratori, dispositivi per la sanificazione e dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. L'importo massimo concedibile va da un minimo di 15 mila euro ad un massimo di 100 mila euro a seconda della dimensione aziendale.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta *circ.ri conf.li nn. 174/2020 e 154/2020 Allegato uno*
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.